

RAVVEDIMENTO OPEROSO SUI VERSAMENTI

01. NOZIONE

Come meglio specificato nella nostra scheda **RAVVEDIMENTO OPEROSO** l'Istituto è regolato **dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997**, e consente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti beneficiando della riduzione delle sanzioni.

La possibilità è stata ampiamente utilizzata dai contribuenti soprattutto per la nota carenza di contante.

02. LE SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO

Il **D.Lgs. n. 158/2015** ha riscritto il **sistema sanzionatorio amministrativo** in ambito fiscale, con effetti dal primo gennaio 2016, vedi la nostra scheda in merito. Qui ci occupiamo delle sanzioni relative agli omessi o tardivi o insufficienti versamenti.

La norma cui ci riferiamo è l'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, primo comma che dispone:

La sanzione per mancati o insufficienti versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto è pari al 30% di ogni importo non versato;
 Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà, pertanto dal 1° al 90° giorno di ritardo la sanzione è del 15%.
 c) la sanzione di cui al secondo periodo (il 15%) è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

RICORDA Dal punto C) si evince che la sanzione è pari all'1% per ogni giorno di ritardo (1/15° del 15%) per ritardi non superiori a 15 giorni.

03. IL RAVVEDIMENTO SUGLI OMESSI VERSAMENTI

Premettendo che la norma prevede **due distinte applicazioni** a seconda che si tratti di tributi amministrati dall'Agenzia Entrate o da altri enti, va specificato che la stessa Agenzia con la propria circolare 23/2015 ha precisato che i tributi da essa amministrati riguardano:



imposte dirette;

imposte indirette;

imposta regionale sulle attività produttive (Irap);

addizionali comunale e regionale all'Irpef.

RICORDA

Non rientrano tra i tributi amministrati dall'Agenzia Entrate tutti i tributi della fiscalità locale tra i quali l'IMU, la TARI e le tasse automobilistiche.

Tale distinzione è importante, perché ad esempio, per i tributi amministrati dall'Agenzia Entrate, anche se è già iniziata l'attività dell'azione amministrativa non è più preclusa la via del ravvedimento operoso.

Mentre l'affermazione generale dell'articolo 13:

La sanzione è ridotta, **sempreché la violazione non sia stata già constatata** e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza ...

vale ora solo per i tributi non di competenza dell'Agenzia Entrate.

RICORDA

Il ravvedimento **è inibito** solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

Vale la pena aggiungere che:

Non esiste obbligo contestuale – E' possibile versare in momenti diversi il tributo e la sanzione e gli interessi;

Esiste l'obbligo di completare l'operazione – Il ravvedimento si perfezione solo nel momento in cui risultano definitivamente versati imposta, azioni ed interessi;

La misura della sanzione – Corrisponde al momento in cui la completezza di cui sopra si verifica.

E' ammesso il ravvedimento rateale – A fronte di un totale complessivo il contribuente ha la possibilità di versare in più riprese, da non confondersi come una vera e propria rateazione;

E' ammesso il ravvedimento parziale – E' possibile pagare solo una parte della richiesta a patto di versare anche sanzioni ed interessi.



04. CASI ESCLUSI DAL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Da quanto esposto si desume, sempre rivolgendoci ai tributi di competenza dell'Agenzia Entrate, che risulta possibile il ravvedimento sempre salvo nelle ipotesi di:

a)	sia notificato un atto di liquidazione o di accertamento;			
b)	sia notificato un avviso bonario;			
c)	siano notificati avvisi di recupero di crediti di imposta e/o avvisi di irrogazione di sanzioni.			

A proposito di:

Avviso bonario

Ricorda che:

L'esclusione opera con riferimento **alle sole irregolarità riscontrabili nell'ambito di questi controlli**. È pertanto ammesso che il contribuente possa avvalersi del ravvedimento per sanare altre violazioni che non gli siano state contestate con tale procedura.

05. COME VENGONO RIDOTTE LE SANZIONI

La sanzione risulta ridotta:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione;
 c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
 d) Come meglio specificato nella scheda RAVVEDIMENTO OPEROSO esistono anche ulteriori riduzioni che qui evitiamo di esporre poiché dovrebbe esser prima

notificato l'avviso bonario che, come visto, impedisce il ricorso al ravvedimento



Non resta che confrontare le misure della sanzione base e quelle del ravvedimento per valutarne le differenze:

Giorni di ritardo	Sanzione base %	Ravvedimento %
1	1	0,10
2	2	0,20
3	3	0,30
4	4	0,40
5	5	0,50
6	6	0,60
7	7	0,70
8	8	0,80
9	9	0,90
10	10	1,00
11	11	1,10
12	12	1,20
13	13	1,30
14	14	1,40
15	15	1,50
da 16 a 30	15	1,50
da 31 a 90	15	1,67
oltre 90	30	3,75

RICORDA

Nel caso della dichiarazione dei redditi per coloro che intendessero fruire non solo della rateazione ma anche del differimento mensile con la maggiorazione dello 0,40%, in assenza di versamenti si dovrà considerare che il contribuente non abbia voluto il differimento partendo dalla prima scadenza.

06. CONFRONTO RAVVEDIMENTO AVVISO BONARIO

Il ravvedimento consente alle aziende di pagare delle sanzioni ridotte e, dunque, evita di ricorrere magari ad altre forme di indebitamento più costose, nei fatti una sorta di finanziamento per le aziende.

Il problema è che non è consentita in questi casi la rateazione.



Per tale motivo molte aziende preferiscono attendere l'avviso bonario perché è rateizzabile, nella tabella che segue si mettono a confronto le due scelte evitando ogni valutazione al riguardo.

Giorni di ritardo	Sanzione base %	Avviso bonario %	Ravvedimento %	Maggior costo bonario rispetto a ravvedimento %
1	1	0,33	0,10	0,23
2	2	0,67	0,20	0,47
3	3	1,00	0,30	0,70
4	4	1,33	0,40	0,93
5	5	1,67	0,50	1,17
6	6	2,00	0,60	1,40
7	7	2,33	0,70	1,63
8	8	2,67	0,80	1,87
9	9	3,00	0,90	2,10
10	10	3,33	1,00	2,33
11	11	3,67	1,10	2,57
12	12	4,00	1,20	2,80
13	13	4,33	1,30	3,03
14	14	4,67	1,40	3,27
15	15	5,00	1,50	3,50
da 16 a 30	15	5,00	1,50	3,50
da 31 a 90	15	5,00	1,67	3,33
oltre 90	30	10,00	3,75	6,25